

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministero della Giustizia, degli artt. 168 bis. c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, degli artt. 20 bis c.p. e 565 bis c.p.p.

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace, e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del DPR 309/90 – così come modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito in legge 21/02/2006 n. 49, il Tribunale in possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L. vo 274/2000;
- che l'art.3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l'art.168bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega, di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto l'art. 20bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi);
- che l'art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 al terzo comma stabilisce che “sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 56bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n. 80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151”;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
- che il Comune di Casalbeltrame, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

• tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Sindaco Sig. Francesco Maura, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, presti presso di sé la sua attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a. attività di pulizia delle strade, tombini e fossi, taglio erba, manutenzione cimitero comunale, manutenzione degli immobili del comune, pulizia ordinaria e straordinaria dell'immobile ed degli spazi esterni comunali;
- b. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità o al titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena alternativa.

Indirizzo sede operativa Ente: via Vittorio Emanuele III, 15 – Casalbeltrame (NO)

Indirizzo e-mail Ente: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

Numero di telefono Ente: (+39) 032183154

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

il Responsabile dell'Area Tecnica per le attività a carattere prevalentemente tecnico-manutentivo; il Responsabile dell'Area Amministrativa per le attività a carattere prevalentemente amministrativo e socioculturale;

il Responsabile dell'Area Finanziaria per le attività a carattere prevalentemente finanziario.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche .

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. L'Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali

LUOGO E DATA

Novara, 28/09/2024

Il Presidente del Tribunale di Novara
Dr.

[Handwritten signature]

Il Presidente F.F.
Dr. Gianfranco Pezone



Il Rappresentante Legale dell'Ente
Francesco Maura

[Handwritten signature]